

Num. Ord. Del Giorno

lì,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(Oggetto:							ALIQUOTE E . 1 commi 748 e
,		ss.) - (conf	erma aliquote e	detrazioni 202	25). GENTE frate Tributa	RUE	essore	9
			ANZIARI – SETTO		TRIBUTARI	E E PATRIMON	IALI SERVI	ZIO TRIBUTI
3	• Alla p	roposta sono	allegati i seguent	ti documenti:				
3			te viene trasmess ai sensi del Vige			ione Consiliare	Permanent	te il
3			ssione Consiliare				ha es	spresso il parere:
]	data	• b) Imm	alediatamente esecuti innanzi è stata	dcutiva ai sensi	dell'art. 134	, comma 4, D.to	o L. vo 267	
•	Assent							
						IL SEG	RETARIO	GENERALE
			CO	ONSEGNA CO	PIE DELII	BERE		
	All'uff	ficio			il		р	er ricevuta
,	All'uff	ficio			il		p	er ricevuta
•	All'uff	ficio			. il		р	er ricevuta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al **comma 748** che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentaria di 0,1 punti percentuali o diminuiria fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...".;
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la

Copferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. An aloga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Vis to altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il get tito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...":

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Visto il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...";

Dato atto. altresì che:

- la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nella seduta del 10/10/2025, ha espresso parere favorevole sul nuovo schema di decreto (che sostituisce l'Allegato A del decreto 6 settembre 2024) che dispone la riapprovazione del prospetto contenente le fattispecie in base alle quali i Comuni possono differenziare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2026;
- la riadozione del prospetto ha la finalità di adeguare la modulistica ministeriale alle criticità emerse nel primo anno di applicazione obbligatoria del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU, introdotto con il decreto ministeriale 6 settembre 2024, come indicato nella relazione illustrativa allegata al decreto.
- attualmente, la piattaforma informatica preposta alla compilazione del prospetto (Portale del Federalismo Fiscale) non consente ancora l'inserimento delle aliquote per l'anno 2026;
- ai fini delle aliquote e delle detrazioni relative all' IMU 2026, i Comuni che abbiano già approvato le aliquote per il 2025 e non intendono modificarle per l'anno 2026 non sono obbligati ad allegare il nuovo prospetto.

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, già elaborato per l'anno 2025 attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale che rimane confermato anche per l'anno 2026;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... Le aliquote stabilite dai Comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...ll termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";
- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

Considerati,

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007):

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 132 del 18/12/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'in√arianza della pressione tributaria;

Vis ti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000; **Vis t**a la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le **i**ndicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:							
Presenti n	Favorevoli n	Contrari n	Astenuti n.				

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano (conferma delle aliquote 2025), le seguenti aliquote e le detrazioni quali risultano dal prospetto allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante, qui riassunte:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (Cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)	esente
Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).	6,0 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019
Altri fabbricati	10,6 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	10,6 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019
Beni merce	esente
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Immobili di categoria catastale D esclusi i D10	10,6 per mille di cui : 7,6 per mille quota Stato 3,0 per mille quota Comune
Fabbricati Rurali e D10	1,0 per mille

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

- 3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nel l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);
- **4. di provvedere**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n.	Favorevoli n	Contrari n	Astenuti n.
		()

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

X VIV. VIV. MA

L'is truttoria è stata eseguita sulla base della vigente normativa di settore e sulla base della consi del le sonti ufficiali relative al federalismo fiscale.	ltazione
W Funzionario Responsabile	
PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI TRIBUTI	SERVIZIO
sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000	
- FAVOREVOLE	
lì, 6(M25	\supset
PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINA ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000	NZIARIA
Aprokarone grale Ala gradzonica alla redezione del	bilanco
11, 10/11/2025 IL DIRIGENTE DELI SETTEMMAN ECONOMICO FINANZIARIA DOLLAS A GRAZIA CIALDEL	11.5 C. T.
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	

Allegato A): PROSPETTO ALIQUOTE - DETRAZIONI - IMU 2026



M EF Dipartimento delle Finanze



Gestione IMU



Utente: **DNGDNC67R**Comune: **ANDRIA**

Ti trovin: Home / Prospetto aliquote IMU / Lista prospetti inseriti / Riepilogo prospetto

Riepilogo prospetto

Fattispecie principali

Fattispecie personalizzate

Riepilogo prospetto

Anno: 2026

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Elenco fattispecie principali

Fattispecie principale	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) Ferreni agricoli Aree fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dal fabbricati appartenenti al gruppo	1,06%
Terrenì agricoli	Esenti ai sensi d comma 758, del 27 dicembre 20 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

➤ Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la ridu legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in qua sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019 devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un't pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitati



Gestione IMU

Gestione aliquote IMU